

DIPARTIMENTO DI SANITÀ
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive – Università di Roma Sapienza

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI CATEGORIA A
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;

VISTO lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;

VISTO il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello Statuto di questa Università;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021;

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 175/2021 del 13.07.2021 con la quale al Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive sono state attribuite le risorse pari ad euro 57.088,22 per l'attivazione di n. 3 assegni di ricerca;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento 07/10/21 con la quale è stata approvata l'attivazione di n. 3 assegni di ricerca con bando prot.n. 708 del 17/11/21, da cui risultano vincitori: la dott.ssa Maria Antonella Zingaropoli, la dott.ssa Antonietta Lucia Conte, la dott.ssa Margherita Moretti,

CONSIDERATO che per motivi personali la dott.ssa Maria Antonella Zingaropoli ha dichiarato di rinunciare alla presa di servizio e pertanto risulta ancora disponibile un assegno di ricerca ed il relativo cofinanziamento dell'Ateneo di 19029,40 euro;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell'8 aprile 2022 nella quale si autorizza la pubblicazione di un nuovo bando per il SSD MED/17;

VISTA la disponibilità di 4860,67 euro su fondi Viiv "Database HIV" di cui è responsabile scientifico il prof. Mastroianni;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile amministrativo delegato del Dipartimento;

DISPONE

Art. 1

(Progetto di ricerca)



E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di **n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A – tipologia I**, della durata di **12 mesi**, eventualmente rinnovabile, per il SSD: **MED/17** appartenente al settore concorsuale **06/D4**, Responsabile scientifico: **prof. Claudio Maria Mastroianni**; presso il dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive dell'Università di Roma Sapienza, con la **presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredata dai titoli e dalle pubblicazioni.**

Art. 2

(Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno)

L'assegno di ricerca di cui all'art. 1 avrà la **durata di un anno e potrà essere rinnovato**, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'importo lordo annuo è stabilito in **€ 19.367,00** (diciannovemilatrecentosessantasette/00 euro) **al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato in rate mensili.**

All'Assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione dell'assegno in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3

(Requisiti generali di ammissione)

assegno di tipo I di cui all'art. 3 del Regolamento



Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

- Laurea magistrale in Medicina e chirurgia;
- Documentata esperienza nella valutazione dei biomarcatori di traslocazione microbica in corso di infezioni e nelle tecniche di diagnostica clinico-microbiologica applicata nell'ambito delle malattie infettive.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono comunque titolo preferenziale.

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

L'assegno di ricerca non può essere conferito a:

- soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse con l'Università Sapienza;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

OVVERO.... I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Art. 4



(Domanda e termine di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata, entro trenta giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsidspmi@cert.uniroma1.it

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le comunicazioni per l'eventuale colloquio. I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione a mezzo PEC riceveranno tutte le comunicazioni allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.;
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca (**assegno di tipo I**);
- eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività e dell'argomento della ricerca;
- eventuali titolarità pregresse di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'indicazione della sede e del periodo in cui si è svolta l'attività della ricerca;



- di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
- di svolgere la seguente attività lavorativa presso..... (specificare datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di rapporto).....;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma Sapienza;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- l'indirizzo di posta elettronica personale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Alla domanda dovranno essere allegati il titolo e la descrizione del progetto di ricerca proposto, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni; la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B); la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e quanto previsto dal seguente art. 5.

Art.5 (Titoli e curriculum professionale)

Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati titoli in formato pdf:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del diploma di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'eventuale titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero ovvero per i settori interessati del titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dei titoli che si ritengono utili ai fini del



concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'Estero, soggiorni di studio all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'Estero, tesi di laurea o di dottorato, ecc.);

4. curriculum della propria attività scientifica e professionale;
5. eventuali pubblicazioni scientifiche;
6. copia di un documento di identità in corso di validità.

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

Art. 6 (Selezione)

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Progetto di ricerca;
- Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente);
- Voto di laurea;
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;



- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
- Colloquio. [obbligatorio per la tipologia I, facoltativo per la tipologia II].

I risultati della valutazione dei titoli saranno inviati agli interessati all'indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda di partecipazione, prima dell'effettuazione del colloquio.

Art. 7 (Colloquio - Obbligatorio per la tipologia I)

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa mediante avviso inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.

L'Amministrazione non risponde del cambio di indirizzo di posta elettronica o della sua errata indicazione nella domanda di partecipazione.

Il colloquio potrà essere svolto per via telematica.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto del progetto di ricerca proposto.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Art. 8 (Commissione esaminatrice)

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento, su delibera del Consiglio o, in casi di urgenza, della Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Tutti i commissari devono appartenere al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.



Art. 9
(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, per ciascuna delle aree interessate, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva, da parte del Responsabile Amministrativo Delegato, approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità sul sito web della Sapienza, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10
(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.



E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il vincitore dovrà presentare al Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive: a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dal Regolamento europeo n. 679/2016 e dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione"; b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l'acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista il nominativo del Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 11 (Diritti e doveri)

L'Assegnista deve svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferisce; i compiti attribuiti all'assegnista devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve



essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

L'assegnista accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015. La violazione da parte dell'assegnista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

L'assegnista è tenuto ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo.

Art. 12

(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)

Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49, comma 2 del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire di assegni di ricerca.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o



cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13 (Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14 (Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul portale della Trasparenza di Ateneo, sul sito web del M.U.R. e dell'Unione Europea.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento.



Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 15
(Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento oggetto del bando è Francesca Simonetti -
francesca.simonetti@uniroma1.it

Il Direttore del Dipartimento
prof. Claudio Maria Mastroianni